

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 501-C)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE CERAMI)

Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 marzo 1980

modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1980 (V. Stampato n. 1567) e unificato con i disegni di legge (V. Stampati nn. 37, 395 e 713)

d'iniziativa dei deputati ACCAME, ACHILLI e FERRARI Marte (37); TASSONE e ZOPPI (395); ALBERINI, BANDIERA, BARACETTI, MATTEOTTI, GALANTE GARRONE, MILANI e STEGAGNINI (713)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 agosto 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Si propone l'approvazione, su conforme mandato della Commissione Difesa, nel testo sostanziale già approvato dalla Camera dei deputati, del disegno di legge: « Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati e ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio ed ai loro superstiti ».

L'intervento in favore dei militari in servizio di leva, dei richiamati nelle forze armate, dei militari di carriera di ogni corpo e categoria, carabinieri, guardie di finanza, di pubblica sicurezza, agenti di custodia eccetera, i quali subiscono per cause di servizio o nell'adempimento del dovere di un servizio di ordine pubblico, un evento dannoso che ne provochi la morte o comporti una menomazione dell'integrità fisica, costituisce un dovere preciso per lo Stato democratico e al fine di adempiervi il presente disegno di legge intende predisporre strumenti idonei atti a garantire ai beneficiari una vita quanto meno decorosa.

Con l'articolo 2 si intende estendere ai beneficiari di cui all'articolo 1 il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, nonchè i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

L'ammontare delle pensioni spettanti, altresì, per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, del Corpo di polizia, del Corpo delle forze forestali dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso è previsto sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *b*) annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

È prevista nello stesso articolo 3 l'attribuzione di ufficio in favore sempre dei soggetti di cui al comma precedente, di un trattamento maggiormente favorevole rispetto ai trattamenti pensionistici di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 974.

Con l'articolo 4 si estende l'equo indennizzo già previsto per tutte le altre categorie dei pubblici dipendenti, ai militari di leva e agli altri destinatari indicati nell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Con l'articolo 5 si è inteso corrispondere ai superstiti dei militari, nonchè ai militari in servizio permanente o di complemento una speciale elargizione pari a quella prevista per i superstiti delle vittime del dovere di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624.

Con l'articolo 6, poi, è prevista una speciale elargizione nella misura del 50 per cento rispetto a quella disposta dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, in favore dei familiari dei soggetti di cui all'articolo 1 nonchè dei militari in servizio permanente o di complemento delle forze di polizia e dei funzionari di pubblica sicurezza deceduti a seguito di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta.

Con l'articolo 7 si è voluta fissare la data di decorrenza dei benefici dal 1° gennaio 1979.

Il presente disegno di legge è atteso con grande interesse e verrà senz'altro accolto e giudicato come un giusto riconoscimento nei confronti di tutti i militari, delle loro famiglie e di quanti sono stati toccati direttamente da eventi dolorosi.

CERAMI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VITALONE)

5 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore CAROLLO)

6 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, ha preso atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Tesoro in ordine all'inadeguatezza della previsione di spesa contenuta nel testo dell'articolo 8, quale licenziato dalla Camera dei deputati. In particolare, il rappresentante del Tesoro ha fatto presente che le soluzioni approvate dal Parlamento con la legge 13 agosto 1980, n. 466 (« Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche ») provocano un raddoppio degli oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge. L'onere annuo viene ora cifrato in 12 miliardi di lire anzichè in 6,2 miliardi.

Il rappresentante del Tesoro ha proposto pertanto la seguente nuova formulazione sostitutiva del primo comma dell'articolo 8:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi per gli anni 1979-80, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980.

All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento ».

A tale riguardo la Commissione bilancio esprime pieno consenso circa l'esigenza di adeguare la clausola di copertura all'effettiva incidenza finanziaria dei meccanismi normativi, pur rilevando che sarebbe stato più appropriato riferire la copertura per gli anni 1979-80 al fondo speciale di parte corrente e non ad un capitolo ordinario di spesa fissa e obbligatoria, le cui caratteristiche giuridiche, di impostazione e di gestione, mal si attagliano, come già più volte rilevato, a farne un veridico punto di riferimento contabile per clausole di copertura.

Il rappresentante del Tesoro, nel corso dell'esame, ha assicurato che il suo Dicastero valuterà attentamente la possibilità di indicare una diversa, più idonea, copertura per gli oneri relativi al 1979-80.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1261, è modificato come segue:

« Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze di polizia dello Stato, sono estese alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, nelle misure previste, al momento del decesso, per le predette Forze di polizia ».

Art. 2.

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, alle vedove ed agli orfani degli

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti

ART. 1.

Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle Scuole e Collegi militari, i militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

ART. 2.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, ed ai loro congiunti, cui già non spettino in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonché i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

ART. 3.

La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfa-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati e ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati; è fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, la pensione privilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio del sergente di leva, aumentato del 30 per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti econo-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ni degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

Identico.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti econo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

ART. 4.

Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le norme sull'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 5.

Ai superstiti dei militari di cui all'articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6.

Ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annue, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato nella misura annua di lire 6.200.000.000 si farà fronte mediante riduzione di lire 12.400.000.000 dal capitolo n. 2802 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1980.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi per gli anni 1979-80, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980.

All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Identico.